



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 17 / 2025

DEL 04/02/2025

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA LICENZA PER APPLICATIVI DEL SERVER COMUNALE VMWARE VSPHERE STANDARD - 3 ANNI - 32 CORE PER ANNI TRE (3), NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - SI.NET SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B565432A1E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

PREMESSO:

- che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- che il Comune di Induno Olona ha in dotazione un Server sul quale sono salvati i dati degli Uffici in modo isolato dalla rete Internet, raggiungibile solo con la rete informatica, al fine di preservarne l'accesso unicamente dagli utenti comunali abilitati e dotati di permessi speciali;
- che al fine di mantenere le funzionalità attuali del Server comunale si necessita di un applicativo particolare, nello specifico VMware Vsphere Essential Kit For 3 Hosts per anni 3 (TRE), dotato di una parte manutentiva e di una licenza;
- che tale licenza è in scadenza il 04/04/2025 ed è indispensabile provvedere al suo rinnovo attraverso le piattaforme informatiche di acquisti per la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 512 della L. 208/2015;
- che si è richiesto un preventivo alla ditta SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - P.IVA 02743730125 con prot. in uscita n. 0013746 del 14/10/2024;
- che con prot. n. 0014642 del 05/11/2024 la ditta SI.NET SRL ha offerto licenza triennale per il prodotto VMware VSphere Standard 8 per anni 3 (TRE) al prezzo di Euro 5.170,00 oltre IVA di legge, con codice MEPA SW-VMW-3Y-STD8;

CONSIDERATA la necessità di non interrompere l'attività di funzionamento del Server comunale, che comporterebbe un blocco delle attività degli Uffici comunali, con possibili disservizi verso il pubblico;

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 196 e s.m.i.;

PRESO ATTO che Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 1196 del 27 luglio 2023 ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i 5.000 euro, affermando che *"occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26"*;

CONSIDERATO che:

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta SI.net Servizi Informatici srl - P.IVA e C.F. 02743730125, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO necessario la fornitura di n. una licenza per VMware VSphere Standard 8 per il server comunale per il triennio 2025-2026-2027 al prezzo complessivo di Euro 5.170,00 oltre IVA al 22%;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 167/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: la fornitura di n. una licenza per VMware VSphere Standard 8 per il server comunale per il triennio 2025-2026-2027, al prezzo complessivo di Euro 5.170,00 oltre IVA al 22%;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto diretto sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A., scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento 30 giorni data fattura;
- c) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 1 c. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che così recita "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B565432A1E;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del

D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;

- il codice univoco di fatturazione elettronica è: L96RO1;

VISTI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 167/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 167/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 167 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

PRESO ATTO della relativa regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_47518272 scadenza validità 27/05/2025;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 13/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 167/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 167/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 167/2000;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025 del bilancio finanziario di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2024;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.C. n. 136 del 23/12/2024 avente oggetto "Esercizio provvisorio anno 2025. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025 (art. 163 del d.lgs. n. 267/2000)";

EVIDENZIATO altresì che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che trattasi di una spesa necessaria per il funzionamento degli Uffici e dell'Ente e non è sottoposta quindi all'obbligo dei dodicesimi ex art. 163 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, escludente le spese "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare, attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A., alla ditta SI.net Servizi Informatici srl - P.IVA e C.F. 02743730125 - la fornitura di n. una licenza per VMware VSphere Standard 8 per il server comunale per il triennio 2025-2026-2027, al costo complessivo di Euro 5.170,00 oltre IVA al 22%, pari a complessivi Euro 6.307,40 comprensivi di IVA al 22% - Numero Procedura 982921 Id Ordine 8349996;

- di impegnare a favore della ditta SI.net Servizi Informatici srl - P.IVA e C.F. 02743730125 - la somma di Euro 6.307,40 IVA 22% compresa, relativa alla fornitura summenzionata al capitolo 10301081050 "SERVIZI INFORMATIVI - CANONI E LICENZE D'USO";

- di registrare l'impegno contabile derivante, per un importo complessivo pari a Euro 6.307,40, imputando la stessa al capitolo 10301081050 "SERVIZI INFORMATIVI - CANONI E LICENZE D'USO", esigibilità 2025, del bilancio anno 2024-2026;

- la presente spesa viene anticipata completamente in quanto previsto dal preventivo triennale quale clausola più vantaggiosa rispetto al preventivo annuale;

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco dell'Ente: L96RO1;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di disporre la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Rossana Turuani;

- di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza;

- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla

Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B565432A1E.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 04/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)